

# Il 'peso' della dimensione economica nella costruzione del diritto del lavoro

Marco Marazza

1. Con il consueto equilibrio, e consegnando alla comunità scientifica pagine di indubbio spessore, Riccardo Del Punta si è occupato a lungo anche di diritti sociali e dimensione economica, della ricerca di una regolamentazione lavoristica «dentro il mercato» che potesse costituire «il miglior compromesso tra socialità ed efficienza» (Del Punta 2020, 22).

Lo ha fatto interpretando il diritto del lavoro attraverso la sua naturale propensione a indagare altri sistemi, approcci culturali e metodologici distanti, ammesso che la separazione tra insegnamenti sia ancora sostenibile o, come sembra suggerire Riccardo, tanto è più profonda la conoscenza di 'altro' tanto più è possibile comprendere il nostro sistema giuridico.

Su questo crocevia di saperi, Riccardo inserisce il suo discorso sugli orientamenti valoriali che «debbono essere rapportati, tramite l'interpretazione costituzionale e in specie le operazioni di bilanciamento tra principi in eventuale conflitto, alle concrete circostanze storiche» (Del Punta 2020, 5).

Avverte «che i valori sono soggetti a una co-evoluzione con i processi reali ai quali si rapportano», ricordando «che nel diritto del lavoro hanno preso forma in un contesto strutturale che ne giustificava una preponderante finalizzazione anti-mercato, così le profonde trasformazioni che hanno interessato quel contesto, in conseguenza della globalizzazione e delle coeve rivoluzioni tecnologiche, suggeriscono non già il superamento, bensì una rivisitazione costruttiva di quei valori» (Del Punta 2020, 22).

Marco Marazza, Catholic University of Rome, Italy, marco.marazza@unicatt.it, 0000-0002-0765-4774

Referee List (DOI 10.36253/fup\_referee\_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup\_best\_practice)

Marco Marazza, *Il 'peso' della dimensione economica nella costruzione del diritto del lavoro*, © Author(s), CC BY 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0507-8.49, in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (edited by), *Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta*, pp. 805-814, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0507-8, DOI 10.36253/979-12-215-0507-8

E l'invito che Riccardo conseguentemente formula è di saper «cogliere il senso profondo di un processo di trasformazione già in atto nella materia, per distillarne le componenti di positività e volerle verso un orizzonte valoriale progressivamente nuovo, nel quale possano identificarsi tanto le istanze di socialità quanto quelle di efficienza, sì da dare un fondamento più solido al diritto del lavoro del XXI secolo» (Del Punta 2020, 22).

2. Ecco, in questa rilettura – e, quindi, possibile riorganizzazione – della nostra materia, è «sul peso ... da attribuire alla dimensione dell'economico nella costruzione dell'ordine sociale» (Del Punta 2020, 12) che vorrei soffermarmi, senza pretesa di completezza, per proseguire un dialogo iniziato anni fa, anche nell'ambito del gruppo Freccia Rossa.

Un dialogo rafforzatosi durante la stesura della mia Relazione Aidlass nel 2021 ove, anche seguendo le sollecitazioni di Riccardo, e confrontandomi con il suo pensiero, mi chiedevo quale fosse il contributo che il diritto del lavoro – nella prospettiva giuridica dei vincoli e delle tecniche di bilanciamento derivanti dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali – è tenuto a dare per la sostenibilità del valore che le fonti primarie attribuiscono anche alle libertà economiche (Marazza 2022, 203).

La conclusione a cui ero giunto, poi affinata negli scritti successivi, è che il diritto del lavoro sia tecnicamente vincolato a garantire la convivenza delle «istanze di socialità» e di «efficienza» rendendosi, in primo luogo, adeguatamente «prevedibile» (Marazza 2022; 2023). In questo scritto non è mia intenzione tornare sul tema della prevedibilità ma, piuttosto, segnalare che a fondamento dell'efficienza può essere importante, soprattutto per il giuslavorista, mettere meglio a fuoco il senso ed il contenuto del cosiddetto «valore sociale» dell'impresa. E cioè, per dirla in altri termini, il valore costituzionale, in senso oggettivo, della libertà economica (Marazza 2022).

3. Il punto da cui occorre prendere le mosse è che per la Corte costituzionale «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri» (Corte cost. 9 maggio 2013, n. 85, Bin 2013, 1505; Onida 2013, 4).

La Costituzione, in altri termini, non consente l'illimitata espansione di uno di quei diritti, che diverrebbe «*tiranno*» nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette (Zagrebel'sky 1992, già Mengoni 1993). Piuttosto richiede un vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali. Un bilanciamento che coinvolga «tutti gli interessi costituzionali rilevanti» (Corte cost. 9 maggio 2013, n. 85), senza pretese di assolutezza per nessuno di essi, secondo «criteri di proporzionalità e di ragionevolezza» (Cartabia 2013) la cui applicazione deve necessariamente tutelare il loro nucleo essenziale (Mengoni, Modugno, Rimoli 2003).

Inevitabilmente, anche i diritti fondamentali dei lavoratori, siano essi riconosciuti dalla Carta sul piano individuale o su quello collettivo, non vanno po-

sti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto ma, piuttosto, nel rispetto di criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, richiedono di essere bilanciati o, se si preferisce, sottoposti ad «un test di proporzionalità e di non eccessività» (Sandulli 2006) rispetto al valore che la Costituzione attribuisce (anche) all'iniziativa ed all'attività economica (art. 41 Cost.) con lo specifico obiettivo di non pregiudicarne il contenuto essenziale.

Ciò è ancora più chiaro nella prospettiva che viene delineata dalla CDFUE che, dopo aver riconosciuto il valore delle libertà economiche (art. 16 CDFUE), con l'art. 52 CDFUE – proprio assumendo che diritti e libertà vanno collocati sullo stesso piano e devono essere tra loro bilanciati – esplicita che «eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

4. Orbene, consapevoli che l'attività economica non può comunque svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana (art. 41, comma 2, Cost.) (Del Punta 2020, 16), la specifica consistenza del «contenuto essenziale» della libertà economica, la cui tutela comporta il necessario adattamento degli ulteriori diritti (anche dei lavoratori) coinvolti dallo svolgimento dell'attività economica, è indubbiamente nota alla cultura giuslavoristica italiana ma, probabilmente, non ancora pienamente sistematizzata.

Senza pretesa di esaustività, ad oggi, indizi sul contenuto essenziale delle libertà economiche si possono ricavare, tra l'altro:

a) dalla giurisprudenza sui limiti esterni del diritto di sciopero, che sono ricostruiti a partire dalla necessità di tutelare, a prescindere dall'entità del danno economico che il conflitto può procurare all'imprenditore, la produttività dell'impresa intesa come «salvaguardia della integrità degli elementi materiali e strutturali dell'impresa» (Corte cost. 15 dicembre 1992, n. 317), «essendo inammissibile che lo sciopero abbia come effetto quello di compromettere la futura ripresa del lavoro» (Corte cost. 28 dicembre 1962, n. 124). Di tutelare, cioè, «la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica» (Cass. n. 711 del 1980) o, per dirla altrimenti, di assicurare la «salvaguardia delle attitudini produttive dell'impresa, che costituisce interesse generale, ma anche interesse della collettività dei lavoratori impegnati nello sciopero, perché la sua compromissione può compromettere altresì il fondamentale interesse all'occupazione» (Cass. n. 711 del 1980). Un limite che discende «dal carattere di utilità sociale da riconoscere ai mezzi di produzione» e che qualifica illecito lo sciopero che metta in pericolo l'impresa come «organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale» ledendo, in questo modo, «interessi primari costituzionalmente protetti» (Cass. n. 711 del 1980). Ancora più di recente, è stato affermato che lo sciopero incontra un limite nell'esigenza di tutelare la «salvaguardia dell'organizzazione aziendale, intesa come struttu-

ra finalizzata al conseguimento di un risultato economico nel quadro generale della produzione e del mercato» (Cass. n. 24653 del 2015);

b) dalla giurisprudenza costituzionale che, pur richiamando l'esigenza di garantire l'effettività del bilanciamento mediante la tecnica delle misure cautelari specifiche, afferma la necessità di contemperare il diritto alla tutela della salute delle persone con l'esigenza di salvaguardare la «continuità produttiva» dell'impresa, richiamata direttamente dalla sentenza del 2018 (Corte cost., 23 marzo 2018. n. 58) e, indirettamente (Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85), per il tramite del diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost., dalla sentenza del 2013 (Pascucci 2023);

c) dalla disciplina della crisi di impresa ove, senza qui indugiare in dettagli, è facile notare che a fronte dell'insolvenza dell'imprenditore i diritti dei lavoratori sono profondamente rimodulati non solo in vista della tutela dei diritti del ceto creditorio ma anche, per quanto qui più interessa, al fine di salvaguardare la continuità dell'attività produttiva (Direttiva 2001/23/CE; art. 47, commi 4 *bis* e 5, l. 29 dicembre 1990 n. 428; art. 5, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. in l. 18 febbraio 2004, n. 39; all'art. 56, comma 3 *bis*, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270); e, cioè, al fine di tutelare, ad esempio incentivando e sostenendo i processi di circolazione dei patrimoni aziendali proprio tramite una forte riduzione dei diritti dei lavoratori (CGUE C-237/2022), il valore che la costituzione attribuisce all'impresa quale luogo di produzione di beni e servizi (Marazza 2022, 198; 2023b, 303);

d) dalla disciplina della contrattazione collettiva di prossimità che, se pur nel perimetro delle materie tassativamente elencate dalla legge, e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali, legittima l'autonomia privata collettiva a disporre, anche in senso riduttivo, dei diritti dei lavoratori di fonte legale a fronte di «investimenti e avvio di nuove attività» oltre che per la «gestione di crisi aziendali e occupazionali» (art. 8, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011); ma, analogamente, anche dall'art. 2, secondo comma lett. a) del d.lgs. 81/2015 che prevede la disapplicazione di quanto prescritto al primo comma della medesima disposizione alle collaborazioni coordinate e continuative etero organizzazione per le quali, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore, gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono specifiche discipline riguardanti il trattamento economico e normativo;

e) dalla evoluzione della giurisprudenza CGUE, a partire dalle notissime sentenze Viking e Laval (Ballestrero 2008; Caruso 2008; Sciarra 2011; Giubboni 2012). Quando la Corte afferma che il diritto di intraprendere un'azione collettiva che ha come scopo la tutela dei lavoratori «costituisce un legittimo interesse in grado di giustificare una restrizione a una delle libertà fondamentali del trattato»<sup>1</sup>, ma impone di verificare che quella azione sia «idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e che non vada al di là di ciò che è ne-

<sup>1</sup> Ciò partendo dal presupposto che la restrizione della libertà di stabilimento può essere ammessa soltanto «qualora persegua «un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato e sia

cessario per conseguirlo» (punto 75, CGUE, 11 dicembre 2007, C-438/05, Viking), o, per altro verso, finisce per rilevare non compatibile con gli artt. 49 CE e 3 della direttiva 96/71 «un'azione collettiva, sotto forma di blocco dei cantieri come quella in esame nella causa principale» (punto 111, CGUE, 18 dicembre 2007, C-341/05, Laval), non si deve trascurare il dato di fatto posto alla base di quelle pronunce. E cioè che il traghetto «Rosella», di proprietà della Viking, interessato dalla decisione della Società del «cambio bandiera», operava «in perdita per via della concorrenza diretta delle navi estoni in grado di assicurare il medesimo collegamento con costi salariali inferiori» (punto 9, CGUE, 11 dicembre 2007, C-438/05, Viking). Mentre nel caso Laval il perpetrarsi nel tempo dell'azione collettiva, «consistente in un boicottaggio di tutti i cantieri della Laval in Svezia», ha fatto sì che «l'impresa non è più stata in condizione di svolgere le proprie attività» sul territorio svedese e che ciò aveva portato alla risoluzione del contratto di appalto e, successivamente, al fallimento della società nel giro di circa sei mesi dall'avvio dell'azione di conflitto (punto 38, CGUE, 18 dicembre 2007, C-341/05, Laval). È innegabile che la giurisprudenza della Corte di giustizia utilizzi concetti palesemente più ampi di quelli che conosciamo dalla nostra giurisprudenza interna, che attirano la nostra attenzione a partire dall'indagine relativa alle finalità dell'azione collettiva. Ciò non di meno, non molto diversamente dalla giurisprudenza interna, merita di essere valorizzato il fatto che anche queste sentenze comunitarie hanno comunque inteso salvaguardare la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica. Ond'è che la giurisprudenza comunitaria potrebbe aver individuato limiti negativi più stringenti di quanto previsto dalla Corte di Cassazione in relazione al diritto di sciopero, ma solo a condizione di non ritenere in alcun modo assimilabile il concetto di danno alla produttività con la situazione, per il vero non molto dissimile, se non proprio equivalente, come si è già detto, di un procurato rischio alla continuità dell'impresa, alla «produttività stessa dell'azienda, compromettendo, cioè, la stessa organizzazione istituzionale e di funzionalità produttiva dell'impresa» (Cass. 30 gennaio 1980, n. 711); in altri termini, come detto, il rischio di compromettere il requisito dell'economicità dell'attività;

f) dalla giurisprudenza CGUE in materia di clausole sociali (Ratti 2017) dove, a ben vedere, la tutela lavoristica predisposta dagli ordinamenti nazionali in taluni casi è stata avvertita come limite ingiustificato all'esercizio della libertà economica anche a prescindere dall'esistenza di un rischio alla continuità dell'impresa. Ed infatti, la formulazione della clausola sociale, come chiarito in più occasioni dai giudici comunitari (CGUE, 9 dicembre 2004, C-460/2002); CGUE, 14 luglio 2005, C-386/2003), deve essere resa compatibile con i principi di libera prestazione dei servizi, di concorrenza e di libertà d'impresa e si pone in contrasto con l'ordinamento eurounitario qualora: a) «svantaggia i nuovi concorrenti potenziali rispetto alle imprese già operanti e compromette

giustificata da ragioni imperative di interesse generale», punto 9, CGUE, 11 dicembre 2007, C-438/05 (Viking).

l'apertura dei mercati» (CGUE, 9 dicembre 2004, C-460/2002); b) renda «ol-tremodo difficile l'accesso ai mercati [...] di nuovi prestatori di servizi, essendo questi ultimi tenuti a riassumere il personale impiegato dal precedente prestatore» (CGUE, 9 dicembre 2004, C-460/2002); c) introduca «un onere economico supplementare, atto ad impedire, ostacolare o rendere meno attraent(e)» la prestazione di servizio transfrontaliera (CGUE, 18 settembre 2014, C-549/13); d) preveda «obblighi supplementari» che possono «dissuadere le imprese con sede in un altro Stato membro dall'esercitare la loro libertà di prestazione dei servizi» (Corte CGUE, 19 giugno 2008, C-319/06). È in applicazione di tali principi, a ben vedere, che nell'ordinamento interno il livello di protezione introdotto dalle clausole sociali ha trovato il suo limite nella libertà dell'impresa subentrante nell'appalto «di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi» (Consiglio di Stato, 20 ottobre del 2020, n. 6336). Non potendo la clausola sociale esercitare un «effetto automaticamente e rigidamente escludente» (Cons. Stato, 5 maggio 2017, n. 2078), neanche, secondo quanto si è andato via via affermando, sia nella giurisprudenza del lavoro (Tribunale Velletri, Sez. lavoro, Sent., 30.04.2019), che in quella amministrativa (Consiglio di Stato, 17 gennaio 2018, n. 272), se la tutela è prevista direttamente dai contratti collettivi.

5. Se ne può ricavare che, a ben vedere, esistono diverse ricostruzioni del contenuto essenziale della libertà economica. Eppure, andando oltre il tradizionale approccio della giurisprudenza interna in materia di sciopero, va delineandosi in modo sempre più chiaro che quando è in questione l'esigenza di preservare l'integrità dell'impresa quale luogo di produzione, come «organizzazione istituzionale» (Cass., 30 gennaio 1980, n. 711; Cass., 24 novembre 2005, n. 24653), il bene che l'ordinamento vuole difendere assume una dimensione assai più ampia di quella, essenzialmente materialista, che si identifica nella mera «integrità degli impianti produttivi».

Il bene tutelato pare identificarsi, piuttosto, nella preservazione della «continuità produttiva» dell'impresa (Corte cost. 23 marzo 2018, n. 58); nella salvaguardia dell'organizzazione dinamica finalizzata «al conseguimento di un risultato economico nel quadro generale della produzione e del mercato» (Cass. n. 24653 del 2015).

Affinché l'organizzazione possa effettivamente continuare a esprimere un' idoneità a conseguire un risultato economico è necessario, in primo luogo, che il contenuto essenziale della libertà economica si identifichi nell'economicità dell'attività; nella astratta «possibilità di consentire almeno la riproduzione del capitale e, cioè» (n.d.r.: almeno, cioè salvo che non si voglia inserire nel contenuto essenziale anche il profitto) (Libertini 2019, 1255) «il pareggio costi e ricavi» (Luciani 1983, 46).

Se un'attività economica ha una sostenibilità di mercato, rispetta i vincoli di utilità sociale eventualmente posti dal legislatore per il suo svolgimento (art. 41, comma 2, prima parte), e non contrasta con i valori costituzionali della sicurezza, libertà e dignità umana (art. 41, comma 2, seconda parte), sul piano

del diritto non dovrebbe essere consentito spingere il bilanciamento degli interessi fino al punto di compromettere, in astratto, la possibilità che i ricavi parraggino almeno i costi. Ciò salvo non voler dire che quella attività economica è, per qualche ragione costituzionalmente verificata, vietata oppure scientemente sottratta al privato.

Conferme in tal senso si possono ricavare dal Codice della crisi, la cui struttura è orientata proprio a preservare o a recuperare l'economicità dell'attività economica, e con essa la continuità aziendale, e comportando evidenti rimodulazioni dei diritti dei lavoratori offre interessanti spunti di riflessione per il giuslavorista che intenda completare l'apparato argomentativo sviluppato dalla giurisprudenza (Cass. 30 gennaio 1980, n. 711) e dalla dottrina (Ghezzi, Romagnoli 1997, 220) alla definizione di contenuto essenziale della libertà economica (che, pur restando ancorato al concetto di *continuità produttiva*, si completa di ulteriori specificazioni all'esito della tipizzazione della fattispecie e degli effetti, ora anche giuslavoristici, dell'insolvenza, e dei suoi segni rilevatori. La «crisi» e, ancora prima, le «condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario»).

Perché se è vero che l'insolvenza ha ormai indotto il legislatore a riscrivere un nuovo (e speciale) statuto protettivo del lavoro, ciò indica, a ben vedere, che il limite non superabile di compressione della libertà economica (art. 41 Cost.) dovrebbe quanto meno tener conto proprio della necessità che il bilanciamento dei diritti, in sé considerato, non orienti l'impresa verso condizioni di «*squilibrio*» che possano comportarne la crisi o l'incapacità di «soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 14 del 2019). In altri termini, la specifica esigenza di tutela del valore della economicità dell'attività giustifica, dapprima, l'introduzione di uno specifico obbligo di protezione preventiva in capo all'imprenditore perché lo vincolano a preservare, e se necessario a recuperare, la continuità aziendale (art. 2086 c.c.). Poi, quando l'economicità è perduta, e occorre ripagare i creditori, ma al tempo stesso anche tentare di non disperdere definitivamente la capacità produttiva dell'organizzazione, quel medesimo valore richiede un arretramento delle tutele economiche (effetti dell'insolvenza sulla sospensione e risoluzione dei rapporti di lavoro), collettive (superamento della contrattazione collettiva applicata a fronte della insolvenza) e previdenziali (transazione del debito contributivo, se pur assistita dal principio di automaticità delle prestazioni del lavoratore (Marazza 2017, 604; 2024).

6. Per mettere ulteriormente a fuoco il valore che il riconoscimento costituzionale della libertà di iniziativa economica attribuisce – oltre il profilo della integrità degli impianti – alla economicità dell'impresa, all'impresa come «*organizzazione istituzionale*», può essere utile considerare che nell'art. 41 Cost. la libertà di iniziativa economica è considerata in una duplice dimensione, soggettiva e oggettiva.

Nella sua qualità di espressione di una libertà della persona (Oppo 1988, 44; Luciani 1983, 45), la libertà di iniziativa economica va apprezzata nel suo profilo soggettivo quale libertà dell'individuo di investire, avviare e cessare un'attività economica (Oppo 1998, 54), scegliendone, nel rispetto dei limiti esterni

posti dalla legge, contenuti, modalità, luoghi e tempi. Ma quando l'iniziativa è assunta, il valore della libertà economica deve essere colto anche nella sua proiezione oggettiva, frutto e al tempo stesso mezzo della libertà di iniziativa economica privata, di attività economica: attività di produzione, garantita nella sua dimensione almeno «*economica*» (Luciani 1983, 46), che concorre al benessere della collettività, in una prospettiva di solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost), anche quale strumento di realizzazione del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) (Persiani 2004, 34).

Quando l'iniziativa è stata liberamente assunta, l'attività che ne deriva, che principalmente si identifica nell'impresa (art. 2082 c.c.), è considerata dalla medesima norma costituzionale sia per precisarne i limiti esterni negativi, demandati alla riserva di legge (art. 41, comma 2, Cost.) (Galgano 1982, 43), che per affidare alla legge il compito di valorizzarne la funzione sociale (art. 41, comma 3, Cost.) (Luciani 1983).

Ma quando l'art. 41 Cost afferma che l'iniziativa economica «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale» (Bonocore 2006, 12), o che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali» (Luciani 1983, 156), quella disposizione non esaurisce la sua portata nel giustificare le previsioni legislative limitative dell'iniziativa economica. Al tempo stesso, infatti, delimita la possibile area di incidenza di quei limiti e, nella trama complessiva dei diritti costituzionali (artt. 41, 2 e 4 Cost.), attribuisce proprio all'attività economica, in sé considerata, un implicito valore di utilità sociale che trascende l'esercizio di una libertà individuale (Persiani 2004, 61; già Mengoni 1985, 43).

Senza qui voler entrare nel dibattito che ha attraversato la dottrina costituzionalista sulla possibilità o meno di distinguere la libertà di iniziativa economica dal suo svolgimento (Luciani 1983, 15), ciò che si vuole evidenziare è che, soprattutto dal punto di vista giuslavoristico, non è affatto indifferente considerare che nell'art. 41 Cost. possono essere distintamente considerati sia il profilo soggettivo della libertà di iniziativa economica che quello oggettivo del valore sociale dell'attività economica, e quindi dell'impresa, che da quell'iniziativa scaturisce (artt. 41, 2, e 4 Cost.)<sup>2</sup>.

Ciò perché questa seconda concezione, oggettiva, che guarda all'attività economica in sé considerata, all'organizzazione come *istituzione*, all'impresa a prescindere dall'imprenditore e dal profitto, può a mio avviso contribuire a una «teoria del diritto del lavoro connessa a una teoria dell'economia» (Del Punta 2020, 31) e della società, chiarendo meglio, senza condizionamenti ideologici: a) l'importanza e le garanzie che l'ordinamento deve offrire anche alla fonte di quel valore sociale, dell'attività economica privata, e cioè all'iniziativa privata

<sup>2</sup> Scrive Mengoni, 2004, che «nell'art. 41 si trova una disposizione specifica concernente la libertà di iniziativa economica privata, interpretabile come norma di tutela, oltre che dell'efficienza organizzativa dell'impresa, anche dell'interesse alla migliore allocazione dei fattori produttivi».

ed alla sua naturale aspirazione al profitto (Libertini 2019, 17); b) il contenuto essenziale del valore che la costituzione attribuisce alle libertà economiche, onde procedere con le necessarie operazioni di bilanciamento avendone individuato il limite insopprimibile; c) lo spirito e l'inquadramento sistematico delle regolamentazioni giuslavoristiche che, anche oltre quel limite, danno corpo al bilanciamento degli interessi valorizzando anche quello dell'impresa.

In conclusione, il valore dell'utilità sociale espresso dall'art. 41, comma 2, Cost. può fungere anche da «sollecitazione dell'iniziativa» (Oppo 1988, 57), e ciò è vero soprattutto se si considera il valore in senso oggettivo della libertà economica; del resto, come afferma Riccardo, la teoria del diritto del lavoro «non può disinteressarsi, insomma, nell'interesse degli stessi lavoratori, della difesa della capacità competitiva delle imprese che restano il primo driver dello sviluppo economico e quindi dell'occupazione» (Caruso, Del Punta, Treu 2020).

#### Riferimenti bibliografici

- Ballestrero, M.V. 2008. "Le sentenze Viking e Laval: la Corte di giustizia «bilancia» il diritto di sciopero." *Lavoro e diritto* 2: 389-91.
- Bin, R. 2013. "Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza «Ilva»." *Giurisprudenza costituzionale*: 1505-11.
- Buonocore, V. 2006. La nozione di utilità sociale è stata riferita ai valori della solidarietà economica e della solidarietà sociale. *Iniziativa economica e impresa nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli: ESI.
- Cartabia, M. *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Conferenza trilaterale delle Corti Costituzionali italiana, portoghese e spagnola*. Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013 Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola.
- Caruso B., Del Punta, R., Treu, T. 2020. *Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato, Il diritto del lavoro e la grande trasformazione – Valori, attori, regolazione*, a cura di. Bologna: Il Mulino.
- Caruso B., Del Punta, R., Treu, T. 2020. "Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile." *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*.
- Caruso, B. 2008. "I diritti sociali nello spazio sociale sovranazionale e nazionale: indifferenza, conflitto o integrazione? (prime riflessioni a ridosso dei casi Viking e Laval)." *W. P. C.S.D.L.E. "Massimo d'Antona"* 61.
- Galgano, F. 1982. *Commentario all'art. 41*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, 43. Bologna-Roma, Zanichelli.
- Ghezzi G., Romagnoli, U. 1997. *Il diritto sindacale*. Roma: Zanichelli.
- Del Punta, R. 2019. "Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato. *W.P.C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona."* IT – 395: 1-32.
- Giubboni, S. 2012. *Diritti e solidarietà in Europa. I modelli sociali nazionali nello spazio giuridico europeo*. Bologna: Il Mulino.
- Libertini, M. 2019. "Sulla nozione di libertà economica." *Contratto e impresa* 4: 1255-86.
- Luciani, M. 1983. *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*. Roma, Cedam.
- Marazza, M. 2017. "Il debito contributivo nell'impresa insolvente." *Argomenti di diritto del lavoro*: 580-604.

- Marazza, M. 2022. “Il diritto del lavoro per la sostenibilità del valore sociale dell’impresa.” XX Congresso nazionale AIDLASS, Taranto 28-30 ottobre 2021: La Tribuna, Milano: 191-245.
- Marazza M. 2022. “Diritti sociali, libertà economiche e prevedibilità nella più recente giurisprudenza della Corte cost. (125 e 183/2022) in materia di licenziamento”, [www.giustiziacivile.com](http://www.giustiziacivile.com).
- Marazza, M. 2023a. Universo valoriale ed effetti del principio di prevedibilità nel diritto del lavoro. *Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali*: 177-96.
- Marazza, M. 2023b. “Amministrazione straordinari.” In *La gestione dei rapporti di lavoro nelle crisi di impresa: prima e dopo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, a cura di Alvino I. Imberti L., Romei R., 307-330, Milano: Giuffrè.
- Marazza, M. 2024. Rapporto di lavoro (procedure concorsuali), vol. “Crisi d’impresa”, *Enc. Dir.*, Milano: Giuffrè.
- Mengoni, L.1985. *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico, Diritto e Valori*. Bologna: Il Mulino.
- Mengoni, L., Modugno, F., Rimoli, F. 2003. *Sistema e problema: saggi di teoria dei sistemi giuridici*. Torino: Giappichelli.
- Mengoni, L. 2004. “Sull’efficienza come principio giuridico.” In *Scritti in memoria di Massimo D’Antona*, 4173-86. Milano, Giuffrè.
- Onida, V. 2013. “Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013.” *Rivista AIC* 3: 4.
- Oppo, G. 1988. “L’iniziativa economica.” *Rivista di diritto civile*: 53 -57.
- Pascucci, P. 2013. “La salvaguardia dell’occupazione nel decreto «salva Ilva». Diritto alla salute vs diritto al lavoro?.” *Working papers di olympus*, <http://olympus.uniurb.it>.
- Persiani, M. 2000. “Diritto del lavoro e autorità dal punto di vista giuridico.” *Argomenti di diritto del lavoro*: 19.
- Persiani, M. 2004. “Per una prospettiva giuslavoristica più ampia.” *Diritto del lavoro e razionalità*, ora in *Diritto del lavoro*, 34-35. Padova.
- Ratti, L. 2017. “Le clausole sociali di seconda generazione: inventario di questioni.” *Rivista giuridica del lavoro*, 469.
- Sandulli, A. 2006. *Proporzionalità*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, vol. V, 4642-50. Milano: Giuffrè.
- Sciarra, S. 2011. “Il diritto di sciopero nel dialogo fra Corti. Casi nazionali a confronto dopo Laval.” *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 363.
- Zagrebelsky, G. 1992. *Il diritto mite*. Torino: Einaudi.